



**PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
E LA
GUARDIA DI FINANZA**

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito denominata anche "Agenzia" o "ADM"), rappresentata dal Direttore, Cons. Roberto Alesse,

e

il Corpo della Guardia di finanza (di seguito denominato anche "Corpo"), rappresentato dal Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, di seguito congiuntamente denominati "Parti".

- VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*";
- VISTI** gli articoli 32, 33 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";
- VISTI** gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "*Istruzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*";
- VISTA** la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (*Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora - C.I.T.E.S.*), ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
- VISTI** gli articoli 53 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*";
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lett. o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante "*Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la*



GUARDIA DI FINANZA



modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo";

VISTI gli articoli 73, commi 1 e 1-bis, e 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante *"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"*;

VISTI gli articoli 8, 19 e 21 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante *"Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie"*;

VISTA la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante *"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"*;

VISTO l'articolo 64, comma 3, e l'art. 32, comma 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante *"Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie"*;

VISTI gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"*;



GUARDIA DI FINANZA



- VISTO** il Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- VISTO** l'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";
- VISTI** gli articoli 56, comma 2, e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- VISTA** la legge 27 luglio 2000, n.212, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*";
- VISTO** l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*";
- VISTO** il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, recante "*Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300*";
- VISTI** gli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*";
- VISTA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2003, recante "*Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina*";
- VISTO** l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003, recante "*Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina*";
- VISTI** gli articoli 4, commi da 50 a 52 e da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*";
- VISTI** gli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,



GUARDIA DI FINANZA



concernente il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

- VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 luglio 2005, n. 176, recante “*Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150*”;
- VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”;
- VISTO** l’articolo 83, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2008, n. 217, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull’articolo K3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”;
- VISTI** gli articoli 15, comma 8-*duodecies*, e 15-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*”;
- VISTI** gli articoli 5, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione nonché le relative disposizioni attuative, integrative e transitorie;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante “*Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005*”;
- VISTO** il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 luglio 2012, recante “*Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti*”;
- VISTO** l’articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante



GUARDIA DI FINANZA



“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

- VISTO** l'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;*
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;*
- VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** l'articolo 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;*
- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;*
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, recante *“Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;*
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;*
- VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o*



GUARDIA DI FINANZA



esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione;
- VISTO** il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
- VISTO** l’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”.
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, concernente “*Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)*”;
- VISTO** il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato*”;
- VISTA** la direttiva della Procura Generale della Corte di Cassazione in data 7 marzo 2022, recante “*Orientamenti in tema di sequestri delle imbarcazioni usate per l’immigrazione illegale*”;
- VISTO** l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024, ove si prevede, tra l’altro, di “*intensificare il coordinamento e la complementarietà tra le diverse componenti dell’Amministrazione finanziaria, favorendo la specializzazione ed evitando duplicazioni*”;
- CONSIDERATO** che è necessario procedere a un coordinamento dei compiti e delle funzioni attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza;



CONCORDANO

Capo I Principi Generali

Articolo 1

(Finalità del protocollo d'intesa e materie oggetto di coordinamento)

1. Il presente protocollo d'intesa ha lo scopo di disciplinare forme più efficaci di coordinamento tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza nelle aree di comune interesse operativo.
2. Il coordinamento riguarda, in particolare, il contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione della merce in ingresso e in uscita nel o dal territorio doganale dell'Unione europea, nonché delle violazioni nei settori delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi, del gioco pubblico e della movimentazione transfrontaliera di denaro contante.

Articolo 2

(Principi generali di coordinamento)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, perseguono l'obiettivo comune di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e un livello elevato di protezione nei confronti delle minacce alla sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, alla salute umana, animale o vegetale, all'ambiente o ai consumatori.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza stabiliscono un coordinamento costante tra gli uffici e i reparti territoriali dipendenti, anche attraverso riunioni periodiche a livello regionale e provinciale.

Il coordinamento di cui al primo periodo è improntato alla definizione delle rispettive priorità operative, nel pieno rispetto delle reciproche competenze e responsabilità istituzionali, razionalizzando la ricerca della maggiore unità d'azione possibile ai fini del contrasto degli illeciti di cui all'articolo 1.



3. Le riunioni di cui al comma 2 hanno a oggetto:
 - a) i criteri di programmazione delle attività di controllo;
 - b) l'affinamento delle metodologie ispettive;
 - c) l'esame del lavoro compiuto attraverso il monitoraggio dei risultati;
 - d) le eventuali e necessarie iniziative di coordinamento utili ad assicurare l'assenza di sovrapposizioni o duplicazioni operative.
4. Alle riunioni prendono parte:
 - a) a livello provinciale, i direttori degli uffici delle dogane periferici competenti e i comandanti provinciali della Guardia di finanza, i quali possono farsi coadiuvare dai funzionari e dagli ufficiali dipendenti in relazione alle tematiche da affrontare;
 - b) a livello regionale, i direttori regionali o interregionali e i comandanti regionali della Guardia di finanza, che possono avvalersi dei propri *staff* e dei responsabili provinciali interessati alle questioni da trattare.
5. In caso di dissenso circa le soluzioni dei problemi di coordinamento, i rappresentanti provinciali degli uffici e dei reparti interessati ne danno atto nei verbali delle riunioni, indicando le motivazioni su cui si fonda la propria posizione e informando i Superiori gerarchici regionali. Qualora i riscontrati dissensi non trovassero componimento a livello regionale, le questioni sono rimesse agli organi centrali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Comando Generale della Guardia di finanza, per l'assunzione delle iniziative di competenza.
6. Gli organi centrali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Comando Generale della Guardia di finanza si confrontano costantemente al fine di sviluppare posizioni condivise in ordine:
 - a) alle tematiche aventi carattere nazionale o internazionale;
 - b) alle iniziative di carattere legislativo nelle materie di interesse;
 - c) alla condivisione delle attività di analisi di rischio sviluppate a livello centrale;
 - d) alle modalità da adottare per dare concreta attuazione al presente protocollo;
 - e) alle questioni poste alla loro attenzione dalle articolazioni territoriali ai sensi del comma 5;
 - f) alle altre problematiche operative derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente protocollo.



Articolo 3

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, sul piano programmatico e ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, i referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:
 - a) per il Comando Generale della Guardia di finanza, il Capo del III Reparto – Operazioni;
 - b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Direttore della Direzione Antifrode.

Capo II

Coordinamento delle attività di vigilanza e controllo negli spazi doganali

Articolo 4

(Organizzazione delle attività di vigilanza e controllo negli spazi doganali)

1. Per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ossia per contrastare i traffici illeciti connessi alla circolazione della merce in ingresso e in uscita nel o dal territorio doganale dell'Unione europea, le attività di vigilanza e controllo all'interno degli spazi doganali, così come definiti dall'art. 17 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sono esercitate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi degli organi direttamente dipendenti ovvero dei militari della Guardia di finanza per le attività di assistenza e vigilanza.
2. Nell'espletamento del servizio di cui al comma 1, i militari della Guardia di finanza dipendono funzionalmente dagli uffici doganali e si attengono alle prescrizioni fissate in apposite consegne, redatte d'intesa dal Direttore dell'ufficio doganale e dal Comandante provinciale del Corpo.
3. Le consegne di cui al comma 2 sono oggetto di costante revisione nella prospettiva di procedere a una continua razionalizzazione dei servizi di vigilanza statica, che tenga in considerazione l'impiego di nuovi strumenti tecnologici e le modalità di cui all'art. 22 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
4. Il Direttore dell'ufficio doganale organizza l'impiego delle risorse destinate a tale compito in modo unitario e integrato, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.



GUARDIA DI FINANZA



5. La natura funzionale del rapporto di dipendenza determina, quindi, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può sempre rappresentare esigenze finalizzate alla tutela dei diritti di confine, che richiedono l'intervento e l'impiego di militari del Corpo, con la precisazione che:
 - a) l'organizzazione delle attività di servizio;
 - b) la definizione delle modalità di svolgimento;
 - c) l'emanazione di direttive specifiche,continuano comunque a far capo al comandante del reparto interessato, nel quadro della complessiva gestione delle risorse a disposizione.
6. I militari della Guardia di finanza impiegati all'interno degli spazi doganali:
 - a) per le finalità e nelle materie di cui al comma 1, possono essere chiamati a operare dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù di una delega di funzioni che può essere verbale o scritta, permanente o specifica e finalizzata allo svolgimento di singole o predeterminate attività;
 - b) svolgono in autonomia le attività di controllo demandate al Corpo alla luce delle norme che ne disciplinano i compiti istituzionali.

Articolo 5

(Analisi di rischio congiunte negli spazi doganali)

1. Al fine di migliorare le attività di repressione e contrasto dei traffici illeciti connessi alla circolazione della merce in ingresso e in uscita nel o dal territorio doganale dell'Unione europea, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza condividono il patrimonio informativo a disposizione, nel rispetto delle reciproche competenze.
2. La condivisione delle informazioni di cui al comma 1 viene svolta da funzionari in servizio presso l'ufficio delle dogane e da militari appartenenti al reparto del Corpo competenti, individuati a livello periferico dai rispettivi responsabili o comandanti.
3. L'ufficio delle dogane provvede a predisporre un locale dotato di tutta la strumentazione informatica e di comunicazione necessaria all'ottimale svolgimento dell'attività di analisi di rischi congiunta svolta a livello locale da parte dei funzionari ADM e dei militari della Guardia di finanza. Gli indicatori di rischio ottenuti sono trasmessi, se del caso, alla Direzione Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di finanza, al fine di aggiornare i sistemi di analisi delle Parti.
4. In presenza di informazioni non ostensibili, le comunicazioni tra gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei reparti della Guardia di finanza sono riferite alla sola presenza di elementi di rischio ritenuti utili per la selezione della spedizione da sottoporre a controllo.



GUARDIA DI FINANZA



5. L'esito dell'attività di analisi congiunta è formalizzato mediante la compilazione di un apposito modulo, sottoscritto dai rappresentanti delle Parti, nel quale sono indicati i fattori che hanno determinato la selezione.
6. Alle attività di verifica della merce conseguenti all'analisi dei rischi congiunta partecipano, salvo casi eccezionali, ferma restando la competenza esclusiva di ADM in tema di accertamento doganale, i militari del Corpo preventivamente attivati e della loro presenza è dato atto nella redazione del verbale di verifica. Del verbale di verifica è rilasciata copia ai militari intervenuti.
7. Qualora dal controllo scaturiscano elementi di rilevanza penale, la comunicazione della notizia di reato è presentata congiuntamente all'Autorità giudiziaria, anche al fine di favorire ogni eventuale ulteriore forma di cooperazione operativa ai sensi dell'articolo 17.
8. Gli ulteriori elementi informativi ottenuti a seguito delle attività di indagine sono trasmessi alla Direzione Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di finanza, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria, al fine di aggiornare i sistemi di analisi delle Parti.

Articolo 6

(Servizio di riscontro)

1. Ai valichi di confine e ai varchi dei recinti doganali, i militari della Guardia di finanza procedono autonomamente al controllo sommario ed esterno delle merci e dei colli, avvalendosi anche di adeguati strumenti tecnologici, per verificarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano.
2. L'organizzazione dei servizi di riscontro costituisce il completamento finale del dispositivo di vigilanza all'interno degli spazi e concorre ad assicurarne un livello di efficacia adeguato in ogni punto della linea doganale dell'Unione europea, pur nel rispetto delle esigenze di rapidità e di fluidità del commercio estero.
3. Il servizio di riscontro, nel caso sia preceduto dall'esecuzione dell'analisi dei rischi di cui all'articolo 5, è finalizzato a intercettare eventuali spedizioni a rischio non già individuate con la richiamata attività di analisi, fatto salvo:
 - a) quanto espressamente previsto da disposizioni di legge in ordine all'obbligatorietà del servizio di riscontro stesso;
 - b) i casi e i criteri, compreso quello della casualità, stabiliti d'intesa tra il Direttore dell'ufficio delle dogane e il Comandante provinciale competente;
 - c) l'obbligo di darvi esecuzione in caso di richiesta del Direttore dell'ufficio doganale o dei funzionari addetti alle visite di controllo o dai superiori gerarchici del Corpo.



Articolo 7

(Coordinamento delle attività di controllo negli spazi doganali in materia di commercio internazionale degli specimen tutelati dalla Convenzione C.I.T.E.S.)

1. Al fine di rendere più efficaci ed efficienti le attività di controllo doganale in materia di commercio internazionale della flora e della fauna in via di estinzione, previsto dalla Convenzione C.I.T.E.S. e dal Regolamento (CE) n. 338/97, coerentemente con l'implementazione delle informazioni che confluiscono nel S.U.Do.Co. e nel rispetto delle reciproche e autonome competenze attribuite dalla legge, le Parti sviluppano mirate analisi di rischio per il contrasto dei connessi traffici illeciti.
2. Le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono demandate ai responsabili dei competenti uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei reparti della Guardia di finanza operanti all'interno degli spazi doganali.
3. Il competente reparto del Corpo, in presenza di informazioni contenute in banche dati di polizia non ostensibili o, comunque, riconducibili a fonti non rivelabili, comunica al competente ufficio dell'Agenzia la sola presenza di elementi di rischio ritenuti utili per la selezione della spedizione da sottoporre a controllo.
4. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 1 e le correlate attività di verbalizzazione sono disciplinate dal manuale operativo avente ad oggetto le "Modalità e procedure relative ai controlli in ambito doganale sul commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flore selvatica minacciate di estinzione ai sensi del Regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni", allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 luglio 2005, n. 176.
5. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sotto la direzione e con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Autorità di gestione C.I.T.E.S., promuovono – per il tramite delle rispettive strutture centrali – iniziative finalizzate a diffondere in favore dei viaggiatori, in ingresso e in uscita dal territorio nazionale, la cultura della corretta applicazione della disciplina nazionale e internazionale di settore, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Articolo 8

(Coordinamento delle attività di controllo negli spazi doganali in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti)

1. Nell'attività di prevenzione, contrasto e repressione al traffico di sostanze stupefacenti, nel rispetto delle reciproche e autonome competenze attribuite dalla legge, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sviluppano mirate analisi di rischio.
2. Le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono demandate ai responsabili dei competenti uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei reparti della Guardia di finanza operanti all'interno degli spazi doganali.



GUARDIA DI FINANZA



3. In presenza di informazioni non ostensibili, le comunicazioni tra gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei reparti della Guardia di finanza saranno riferite alla sola presenza di elementi di rischio ritenuti utili per la selezione della spedizione da sottoporre a controllo.
4. I controlli scaturenti dall'analisi di rischio di cui al comma 1 o dalle autonome attività di servizio pianificate nelle materie disciplinate dal presente articolo sono svolti, salvo casi eccezionali, in forma congiunta. Le operazioni, se svolte congiuntamente, sono documentate mediante atti cointestati dell'ufficio e del reparto interessati, riportanti l'indicazione e sottoscrizione di tutti gli operanti in qualità di verbalizzanti e delle specifiche attività eseguite da questi ultimi.
5. Ferme restando le determinazioni dell'Autorità giudiziaria, le attività di polizia giudiziaria conseguenti allo svolgimento dei controlli di cui al comma 4, sono svolte, salvo casi eccezionali, in forma congiunta se all'interno degli spazi doganali e relative alle materie di competenza di entrambe le Parti indicate dall'articolo 1, comma 2, ovvero svolte dalla Guardia di finanza se fuori dagli spazi doganali o afferenti ad ambiti non rientranti nella competenza dell'Agenzia.
6. Costituiscono eccezione all'esecuzione congiunta dei controlli di cui al comma 4 le attività collegate allo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria in corso o connesse a segnalazioni provenienti dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

Articolo 9

(Coordinamento delle attività di controllo negli spazi doganali in materia di circolazione transfrontaliera di denaro contante)

1. Nell'attività di prevenzione, contrasto e repressione alla violazione dell'obbligo di dichiarazione del denaro contante in entrata o uscita dallo Stato, nel rispetto delle reciproche e autonome competenze attribuite dalla legge, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sviluppano mirate analisi di rischio.
2. Le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono demandate ai responsabili dei competenti uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei reparti della Guardia di finanza operanti all'interno degli spazi doganali, se necessario anche mediante la formale pianificazione delle attività di controllo.
3. In presenza di informazioni non ostensibili le comunicazioni tra gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei reparti della Guardia di finanza saranno riferite alla sola presenza di elementi di rischio ritenuti utili per la selezione della spedizione da sottoporre a controllo.
4. I controlli scaturenti dall'analisi di rischio di cui al comma 1 o dalle autonome attività di servizio pianificate nelle materie disciplinate dal presente articolo sono svolti, salvo casi eccezionali, in forma congiunta. Le attività svolte congiuntamente sono



GUARDIA DI FINANZA



documentate mediante atti riportanti l'indicazione di tutti gli operanti, sottoscritti in qualità di verbalizzanti dal personale dell'ufficio doganale e dai militari della Guardia di finanza, in relazione alle specifiche attività operative eseguite da questi ultimi.

Ai fini della verbalizzazione prevista nel presente comma è, di norma, utilizzato il sistema informativo doganale con gli eventuali successivi adattamenti e implementazioni.

5. Ferme restando le determinazioni dell'Autorità giudiziaria, le attività di polizia giudiziaria conseguenti allo svolgimento dei controlli di cui al comma 4, sono svolte, salvo casi eccezionali, in forma congiunta se relative alle specifiche materie di competenza di entrambe le Parti indicate dall'articolo 1, comma 2, ovvero dalla Guardia di finanza se afferenti ad ambiti non rientranti nella competenza dell'Agenzia.
6. Costituiscono eccezione all'esecuzione congiunta dei controlli di cui al comma 4 le attività collegate allo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria in corso.

Capo III

Coordinamento delle attività di vigilanza e controllo fuori dagli spazi doganali

Articolo 10

(Collaborazione in materia di controlli a posteriori ai sensi dell'articolo 48 del Codice doganale dell'Unione e di controlli sulle accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza collaborano per rendere più efficaci ed efficienti le attività di prevenzione e contrasto delle frodi doganali e di controllo in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
2. Al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni di interventi, le Parti scambiano informazioni funzionali alla pianificazione dell'attività di controllo di rispettiva competenza, anche avvalendosi di strumenti informatici.
3. Le attività pianificate esclusivamente per le finalità di cui al comma 1 costituiscono oggetto di preventivo coordinamento nell'ambito delle riunioni di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base di criteri per la ripartizione della competenza che tengono conto della struttura ordinativa e funzionale dei reparti del Corpo e degli uffici dell'Agenzia. I criteri di cui al primo periodo sono, di norma, da individuarsi nei seguenti:
 - a) per i controlli a posteriori, il domicilio fiscale determinato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e il volume d'affari, i ricavi, i compensi ovvero, in caso di persone fisiche, i redditi del soggetto da sottoporre ad attività ispettiva;



GUARDIA DI FINANZA



- b) per i controlli in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, l'ubicazione del deposito o impianto e la relativa capacità di stoccaggio.
4. Al fine di garantire il coordinamento di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio dell'Agenzia o il reparto del Corpo interessati riscontrano l'assenza di interventi ispettivi già in corso nelle materie di cui al comma 1, prima dell'avvio di un nuovo controllo, anche attraverso la consultazione degli strumenti informatici in uso.
 5. Per le verifiche di cui al comma 3, lettera a), nei confronti dei contribuenti con volume d'affari o ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro, il coordinamento è anche assicurato nell'ambito delle riunioni di cui all'articolo 2, comma 2, mediante la preventiva condivisione dei codici attività dei soggetti selezionati e, in caso di coincidenza, anche dei relativi nominativi, fatti salvi i casi di urgenza.
 6. Per le verifiche di cui al comma 3, lettera b), effettuate presso un deposito fiscale o commerciale con capacità di stoccaggio superiore a 3.000 mc, il coordinamento è anche assicurato nell'ambito delle riunioni di cui all'articolo 2, comma 2, mediante la preventiva condivisione del codice accisa o ditta, fatti salvi i casi di urgenza.
 7. Qualora, nell'ambito del coordinamento di cui ai commi 5 e 6, sia riscontrata la ricorrenza tra i nominativi dei contribuenti o la concordanza del codice accisa o ditta, è attribuita priorità di intervento al reparto o all'ufficio dell'Agenzia in possesso dei più significativi elementi di pericolosità fiscale, tenendo conto altresì delle peculiarità degli eventuali contesti investigativi da sviluppare distintamente per ciascun tributo.
 8. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione delle Parti, i reparti del Corpo si impegnano ad effettuare un confronto tecnico-operativo con i competenti uffici dell'Agenzia prima di procedere alla formalizzazione di rilievi afferenti a fattispecie innovative o di particolare complessità tecnica ovvero caratterizzate da elevato ammontare del tributo da contestare.
 9. Per le finalità del comma 1, le Parti scambiano informazioni sugli esiti delle attività di controllo svolte, anche avvalendosi di strumenti informatici, e su analisi e studi utili ai fini delle relative attività istituzionali.
 10. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza si impegnano a sviluppare analisi di rischio congiunte a livello centrale su fenomeni di evasione e di elusione complessi e diffusi.
 11. Le Parti si impegnano a promuovere l'aggiornamento delle disposizioni che disciplinano la vigilanza finanziaria effettuata permanentemente presso gli stabilimenti sottoposti a tale attività, al fine di procedere alla razionalizzazione delle risorse impiegate e di valorizzare adeguatamente le nuove tecnologie.



Articolo 11

(Collaborazione in materia di gioco pubblico)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza collaborano per rendere più efficaci ed efficienti le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di gioco pubblico, nel rispetto delle reciproche attribuzioni e competenze.
2. Le Parti si impegnano a sviluppare, sia a livello centrale, sia in ambito periferico, analisi di rischio e piani di controllo congiunti, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni di interventi le Parti scambiano informazioni funzionali alla pianificazione o all’esecuzione delle attività di controllo di rispettiva competenza, anche avvalendosi di strumenti informatici.
4. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione delle Parti, i reparti del Corpo si impegnano a effettuare un confronto tecnico-operativo con i competenti uffici dell’Agenzia in presenza di controlli in cui risulta particolarmente complessa o rilevante la quantificazione della base imponibile sottratta a tassazione, anche in considerazione della necessità di ricorrere a ricostruzioni induttive, prima della formalizzazione dei rilievi.
5. Le Parti scambiano informazioni sugli esiti delle attività di controllo svolte, anche avvalendosi di strumenti informatici, e su analisi e studi utili ai fini delle relative attività istituzionali.

Capo IV

Attività di supporto

Articolo 12

(Condivisione del patrimonio informativo e interoperabilità)

1. Le parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibile, anche a seguito di richieste mirate, e nel rispetto delle prescrizioni e garanzie stabilite dalle norme anche in materia di protezione dei dati personali, nonché di tutela del segreto investigativo, ogni utile elemento informativo su gruppi strutturati o singoli soggetti.
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione della Guardia di finanza le banche dati di cui ha la disponibilità in attuazione delle rispettive norme di riferimento, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo.
3. Le Parti sviluppano l’interoperabilità dei propri sistemi informativi di rendicontazione e monitoraggio delle attività ispettive, al fine di scambiare i dati relativi all’esito dei controlli e gli atti interessati dal processo di digitalizzazione previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché di effettuare analisi congiunte.



Articolo 13

(Utilizzo dei laboratori chimici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione della Guardia di finanza, per lo svolgimento delle attività istituzionali del Corpo, i propri laboratori chimici, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i reparti del Corpo assumono contatti diretti con il competente ufficio dell’Agenzia, al fine di concordare, di volta in volta, le modalità per lo svolgimento degli esami tecnici di competenza.

Articolo 14

(Affidamento o assegnazione dei beni sequestrati o confiscati per contrabbando)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i reparti della Guardia di finanza che procedono al sequestro di beni per violazioni in materia di contrabbando punite con sanzione amministrativa possono richiederne l’affidamento o, una volta intervenuta la confisca, l’assegnazione, nel rispetto della normativa vigente, ai competenti uffici dell’Agenzia.
2. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di cause ostative, gli uffici dell’Agenzia procedono all’affidamento o, una volta intervenuta la confisca, all’assegnazione del bene al reparto richiedente.

Articolo 15

(Impiego di mezzi aeronavali della Guardia di finanza)

1. La Guardia di finanza si impegna a garantire la disponibilità dei propri mezzi aeronavali a favore dell’Agenzia per agevolare, coerentemente con le finalità di cui all’articolo 1, lo smaltimento delle imbarcazioni sequestrate nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare via mare e oggetto di affidamento, da parte della competente Autorità giudiziaria, alla medesima Agenzia per l’avvio delle relative procedure di distruzione, allorquando le stesse risultino affondate nei porti o negli specchi acquei di ormeggio, nonché, ove possibile, le attività di trasferimento delle imbarcazioni presso altri siti, avuto particolare riguardo ai contesti insulari.
2. La richiesta di intervento dei mezzi di cui al comma 1 per le esigenze degli uffici periferici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è trasmessa al Comando provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale si svolgono le attività di servizio.
3. Nella richiesta sono indicati gli elementi necessari allo svolgimento delle operazioni e, in particolare:



GUARDIA DI FINANZA



- a) data, orari di esecuzione e grado di priorità;
 - b) area di mare o zona geografica interessata;
 - c) tipologia di attività di servizio;
 - d) ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che eseguirà l’attività, con l’indicazione del nome, della qualifica e dei recapiti del responsabile del servizio;
 - e) nomi e qualifiche ed estremi dei documenti di identità, in ordine di priorità, del personale eventualmente da imbarcare a bordo dei mezzi aeronavali della Guardia di finanza.
4. La richiesta di cui al comma 2 è inoltrata dal Comando provinciale della Guardia di finanza al Reparto Operativo Aeronavale dello stesso Corpo territorialmente competente che, previo accertamento di fattibilità, prende contatti diretti con il responsabile del servizio di cui al comma 3, lettera d), per gli aspetti di dettaglio riguardanti l’attività da svolgere.
- La medesima richiesta è inoltrata, per conoscenza, al Comando Generale - III Reparto Operazioni e IV Reparto Logistica.
5. In caso di indisponibilità di mezzi da parte del Reparto Operativo Aeronavale, attivato ai sensi del comma 4, il Comando provinciale competente interessa la Centrale Operativa del Comando Generale al fine di valutare la possibilità di soddisfare la richiesta con altro mezzo adeguato alla tipologia del servizio, eventualmente tratto da quelli in forza al Comando Operativo Aeronavale di Pomezia (Pratica di Mare).
 6. L’impiego dei mezzi aeronavali della Guardia di finanza avviene sotto il controllo operativo del Reparto Operativo Aeronavale o del Comando Operativo Aeronavale di Pomezia (Pratica di Mare) dal quale dipendono i mezzi impiegati, fermi restando i poteri e le responsabilità del comandante di bordo.
 7. Le missioni dei mezzi della Guardia di finanza sono disposte secondo le procedure e le disposizioni di diritto interno del Corpo, mentre l’accesso a bordo di persone estranee all’equipaggio è autorizzato dal comandante del Reparto Operativo Aeronavale da cui dipendono i mezzi designati.
 8. In caso di trasporto di personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a bordo dei mezzi aeronavali della Guardia di finanza, ciascuna Parte risponde dei danni arrecati a persone o a cose nell’espletamento delle attività previste nel presente protocollo, in relazione alle responsabilità individuali accertate in capo all’equipaggio ovvero ai soggetti trasportati.
 9. I danni derivanti dagli infortuni eventualmente occorsi al personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli imbarcato sui mezzi del Corpo sono coperti dalle polizze assicurative in vigore stipulate dalla Guardia di finanza.



Articolo 16

(Impiego degli ufficiali esperti e di collegamento all'estero della Guardia di finanza)

1. La Guardia di finanza mette a disposizione il supporto dei propri ufficiali esperti e di collegamento impiegati all'estero, con riferimento alle sedi di accreditamento primario e secondario, qualora, per il soddisfacimento delle esigenze operative di collaborazione con le controparti estere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia necessario ricorrere a un collegamento diretto *in loco*. L'Agenzia può utilizzare gli esperti del Corpo della guardia di finanza di cui al primo periodo, nei casi ivi indicati.
2. La richiesta di supporto è trasmessa dalla Direzione Antifrode al Comando Generale della Guardia di finanza – Il Reparto, specificando:
 - a) il settore di intervento e il Paese interessato;
 - b) le esigenze operative, attraverso una sintetica descrizione;
 - c) l'eventuale attivazione di una richiesta di cooperazione sul medesimo contesto operativo, indicando lo strumento utilizzato;
 - d) l'eventuale carattere di urgenza della richiesta stessa.
3. Il Comando Generale della Guardia di finanza - Il Reparto verifica la fattibilità della richiesta e l'assenza di sovrapposizioni operative con attività in corso da parte del Corpo. In caso di esito positivo, comunica all'Agenzia l'avvenuto interessamento degli ufficiali di cui al comma 1.
4. Il Comando Generale della Guardia di finanza – Il Reparto, ricevuto l'esito dell'attivazione, partecipa gli elementi informativi acquisiti alla Direzione Antifrode dell'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e specificando i limiti di utilizzabilità degli elementi informativi.

Articolo 17

(Altre forme di cooperazione)

1. Le Parti si impegnano a fornire e richiedere reciproco supporto nell'ambito delle iniziative e delle operazioni internazionali congiunte nelle materie regolate dal presente Protocollo, nei limiti delle rispettive competenze.
2. Le Parti si impegnano a fornire e richiedere reciproco supporto ai fini dello svolgimento delle attività di polizia giudiziaria nelle materie di competenza, ferme restando le determinazioni dell'Autorità giudiziaria e le disposizioni in materia di comparti di specialità delle forze di polizia.



Articolo 18

(Attività formativa)

1. Al fine di garantire un'efficace osmosi di metodologie ed esperienze operative, le Parti si impegnano a promuovere iniziative formative congiunte nelle materie oggetto del presente protocollo.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 19

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti sviluppano le attività di cui al presente protocollo in conformità alla vigente normativa, impiegando in modo condiviso le rispettive strutture, attrezzature, mezzi e personale, compatibilmente con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali e con le prioritarie esigenze operative.

Articolo 20

(Impiego delle risorse umane, materiali e finanziarie)

1. Ciascuna Parte è responsabile dell'impiego delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie alla concreta attuazione delle attività previste nel presente protocollo.

Articolo 21

(Pubblicazioni e rapporti con la stampa)

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente protocollo possono essere oggetto di pubblicazione per le finalità connesse ai compiti istituzionali delle Parti.
2. Nelle eventuali pubblicazioni, si fa sempre riferimento al presente protocollo d'intesa citando entrambe le Parti.
3. Per le operazioni svolte congiuntamente i rapporti con gli organi d'informazione saranno curati, di concerto, dall'Ufficio ADM territorialmente competente e dal Comando provinciale sovraordinato al Reparto operante con le modalità previste dalle rispettive disposizioni interne, in modo da assicurare, per tutte le comunicazioni, pari visibilità delle due Istituzioni rappresentate e la piena valorizzazione strategica di quanto rispettivamente svolto, nonché delle scelte operate grazie all'integrazione dei due sistemi di analisi dei rischi.



Articolo 22

(Loghi)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiede il consenso della controparte.

Articolo 23

(Trattamento dei dati personali e obbligo di segretezza delle informazioni)

1. Ai fini del trattamento di dati personali effettuato nell'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e funzioni, operano nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo n. 196 del 2003, dal decreto legislativo n. 51 del 2018, dal decreto legislativo n. 101 del 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018, in qualità di titolari autonomi.
2. A tal fine, le Parti individuano e mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni, con particolare riguardo alle informazioni rientranti nelle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, ai principi di minimizzazione e agli obblighi di sicurezza, anche con riferimento ai flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, per i quali si deve tenere conto dei criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali, in tema di trasmissione e di accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dalle disposizioni di cui al comma 1 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, anche a tutela del segreto di indagine e del segreto d'ufficio, dei rispettivi interessi istituzionali, nonché dei diritti e delle libertà degli interessati, a:
 - a) custodire e comunicare a terzi, ivi compresi gli organi di stampa, i dati personali trattati in modo tale da evitare trattamenti illeciti, rischi di comunicazione o diffusione non autorizzata nonché la distruzione degli stessi o il verificarsi di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati;
 - b) non divulgare all'esterno altri dati, notizie o informazioni di carattere riservato o di particolare rilevanza istituzionale eventualmente acquisiti a seguito o in relazione alle attività oggetto del presente protocollo.



Articolo 24

(Invarianza finanziaria)

1. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciascuna delle Parti sostiene, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, gli oneri derivanti dalla responsabilità di cui all'articolo 20.

Articolo 25

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente protocollo:
 - a) ha una durata di 36 mesi;
 - b) può essere integrato o modificato, di comune accordo, anche prima della scadenza;
 - c) si rinnova tacitamente, salvo che le Parti non manifestino una volontà contraria mediante comunicazione scritta da notificare all'altra parte a mezzo PEC, con preavviso di almeno novanta giorni prima della scadenza.
2. Le Parti possono:
 - a) recedere, in via ordinaria, mediante comunicazione scritta da notificare, con preavviso di almeno sei mesi, all'altra parte a mezzo PEC;
 - b) riservarsi la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero di recedere unilateralmente, in qualunque momento, con un minimo preavviso scritto alla controparte:
 - (1) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore;
 - (2) quando la prosecuzione dell'intesa condizioni l'ordinario assolvimento dei rispettivi compiti d'istituto.



Articolo 26 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni relative al presente protocollo d'intesa sono inviate ai seguenti indirizzi:

- Agenzia delle dogane e dei monopoli
adm.direttore@pec.adm.gov.it
Piazza Mastai n. 12 - 00153 Roma
- Comando Generale della Guardia di finanza
III Reparto Operazioni
rm0010345p@pec.gdf.it
Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 3 aprile 2023

Per il Corpo della Guardia di finanza
Il Comandante Generale
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana



Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Il Direttore
Cons. Roberto Alesse

Firmato digitalmente da:
ROBERTO ALESSE
Data: 03/04/2023 14:01:43